



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

DETERMINAZIONE N° 1453

DEL 07/12/2018

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015 relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per la gestione dell'impianto di depurazione di Ottana p.to 6.11 dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/20006 e ss.mm.ii.: **INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro (CIP) per la gestione dell'impianto di depurazione consortile di Ottana e, in particolare, all'art. 3 "*Essendo il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) uno strumento operativo di efficace monitoraggio, come richiesto da ARPAS nel richiamato parere n. 21002/2015, il gestore dovrà, entro 60 giorni dalla data della presente autorizzazione, riorganizzare il PMC presentato assumendo, ove lo ritenga, le direttive elaborate per i depuratori pubblici da ARPA Veneto, e reperibile come indicato nel citato parere*";

PREMESSO che :

- la Provincia, con nota prot. n. 18980 del 20/10/2015, ha comunicato al CIP, che non risultava rispettata la prescrizione del citato art. 3 dell'AIA, non essendo stato trasmesso, in data successiva al rilascio dell'AIA, il PMC riorganizzato in adempimento alla predetta prescrizione;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 02/11/2015 il CIP è stato diffidato, tra l'altro, a riorganizzare entro il 30/11/2015 il PMC presentato, "*assumendo, ove lo ritenga, le direttive elaborate per i depuratori pubblici da Arpa Veneto (p.to 3 AIA)*";
- il CIP, con nota prot. n. 372 del 06/11/2015, di riscontro alla nota della Provincia prot. n. 18980/2015, ha ritrasmesso la bozza del PMC riorganizzato, comunicando nel contempo di averlo già trasmesso alla Provincia in data 04/09/2015;
- la Provincia, con nota prot. n. 7341 del 05/05/2016, ha chiesto, al CIP, l'aggiornamento del PMC entro e non oltre 30 giorni, in conformità alle valutazioni effettuate dall'ARPAS e riportate nella relazione tecnica trasmessa con nota prot. n. 36920 del 11/11/2015;

- la Provincia, con nota prot. n. 7352 del 05/05/2016, ha chiesto ad ARPAS il supporto scientifico per l'inserimento nel PMC della voce "suolo e sottosuolo" prevista nel documento dell'APAT "*Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo- anno 2007*" (voce 1.9 Suolo e sottosuolo e tabella C15 relativa al monitoraggio di acque sotterranee);
- il CIP, prima con nota prot. n. 213 del 05/05/2016 ha chiesto di esplicitare in quali aspetti fosse necessario modificare e/o integrare il PMC; e successivamente con nota prot. n. 272 del 01/06/2016, ha richiesto, tra l'altro, chiarimenti per l'adeguamento in via definitiva del PMC in quanto le valutazioni effettuate dall'ARPAS e trasmesse dalla Provincia con nota prot. n. 7341/2016, apparivano in parziale contrasto con quanto dettagliato al § C.5 Acqua dell'allegato I dell'AIA;
- l'ARPAS, con nota prot. n. 26256 del 11/08/2016 di trasmissione della relazione della visita ispettiva del 14/15/16 giugno 2016, confermando che il PMC doveva essere aggiornato secondo quanto indicato dalla Provincia con la nota prot. n. 7341/2016, ha altresì segnalato la necessità di ulteriori integrazioni al PMC;
- il CIP, con nota prot. n. 162 del 28/04/2017, ha presentato la nuova versione del PMC, contestualmente alla relazione sugli autocontrolli per l'esercizio 2016;
- l'ARPAS, con nota nota prot. n. 28417 del 24/08/2017, nell'ambito della relazione di "Verifica Report autocontrollo - Esercizio 2016" ha comunicato, tra l'altro, di riservarsi di valutare la nuova versione del PMC presentata dal CIP e ha richiesto alla Provincia competente di esplicitare con maggiore dettaglio quali fossero i parametri oggetto degli autocontrolli e i relativi limiti da rispettare per le emissioni in atmosfera;
- l'ARPAS, con nota prot. n. 5540 del 19/02/2018, ha trasmesso la relazione tecnica relativa alle valutazioni di competenza sul PMC presentato dal CIP, ritenendolo approvabile una volta recepite le osservazioni riportate nella medesima relazione e definiti da parte della Provincia i parametri oggetto di autocontrollo e i relativi limiti di emissione da rispettare per le emissioni in aria, come evidenziato nella nota prot. n. 28417/2017;
- la Provincia, con nota prot. n. 3242 del 22/02/2018, ha pertanto richiesto al CIP di adeguare il PMC secondo le indicazioni e le osservazioni contenute nella suddetta valutazione tecnica dell'ARPAS prot. n. 5540/2018, assegnando un termine di 30 giorni;
- il CIP ha trasmesso, tramite la nota prot. n. 145 del 21/03/2018, il PMC adeguato secondo le indicazioni ARPAS, ribadendo che, stante l'attuale configurazione impiantistica funzionale, era possibile ubicare e identificare inequivocabilmente un unico punto di prelievo campioni in ingresso alla linea A, rappresentativo della totalità dei reflui in ingresso;
- la Provincia, con nota prot. n. 7410 del 09/05/2018, ha formulato ad ARPAS la proposta di

modifica e integrazione delle prescrizioni indicate nell'AIA e nel PMC relative a: 1) parametri oggetto di autocontrollo e i relativi limiti di emissione in atmosfera; 2) integrazione del PMC con l'inserimento, come già richiesto ad ARPAS nella nota prot. n. 7352 del 05/05/2016, la voce "suolo e sottosuolo" prevista nel documento dell'APAT "*Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo- anno 2007*" (voce 1.9 Suolo e sottosuolo e tabella C15); nella medesima nota la Provincia ha altresì richiesto ad ARPAS la propria valutazione tecnica in merito alla proposta del CIP circa l'individuazione del punto di campionamento in ingresso relativo alla linea di trattamento A;

- l'ARPAS, nella relazione di cui alla nota prot. n. 16334 del 14/05/2018, ha riportato alcune osservazioni riguardo all'ultima versione del PMC, ritenendolo approvabile una volta recepite le osservazioni medesime e, in riscontro alla nota della Provincia prot. n. 7410 del 09/05/2018, ha concordato con quanto proposto relativamente ai punti 1 e 2 su richiamati e ha ritenuto accettabile l'individuazione di un unico punto di campionamento in ingresso, permanendo l'assetto impiantistico rilevato da ARPAS nell'ispezione AIA del giugno 2016;
- l'ARPAS ha ritenuto, tuttavia, utile richiedere al CIP l'identificazione dei punti di controllo prescritti in AIA, da attivare qualora dovessero essere ricoltate le attività industriali al momento sospese e dovesse ripresentarsi l'assetto impiantistico da cui è scaturito l'atto autorizzativo;
- la Provincia, con nota prot. n. 8711 del 28/05/2018, ha provveduto ad informare il CIP circa le osservazioni formulate da ARPAS e sulla base delle quali adeguare il PMC entro il termine di 30 giorni;
- il CIP, con nota prot. n. 255 del 27/06/2018, ha trasmesso il PMC adeguato alle ultime osservazioni ARPAS, rappresentando che relativamente all'analisi delle acque sotterranee era in attesa di un parere della Direzione Tecnico Scientifica dell'ARPAS, circa l'autorizzazione ad operare in autonomia con i piezometri PZ2 e PZ12 (gestione Invitalia) e 605, 640 e 639 (rete RAS);
- l'ARPAS, con nota prot. n. 22973 del 28/06/2018, ha rappresentato la non disponibilità all'uso dei piezometri 605, 640 e 639 della rete RAS per il controllo delle acque sotterranee nel PMC del depuratore; nella medesima nota ARPAS, relativamente all'autorizzazione all'accesso ai piezometri PZ2 e PZ12, ha segnalato la propria incompetenza;
- la Provincia, con nota prot. n. 11145 del 04/07/2018, nel ribadire la necessità di modificare il PMC dell'AIA, inserendo tra le componenti ambientali da monitorare, la voce 1.9 "suolo e sottosuolo" e tabella C15, anche alla luce della situazione ambientale dell'area dell'impianto di depurazione, ha chiesto ad ARPAS, qualora dovesse confermare la non disponibilità al campionamento dei piezometri della rete RAS 605, 640 e 639 nell'ambito delle attività di cui al PMC, di concordare con il CIP altri punti di campionamento delle acque sotterranee al fine di garantire la verifica e il monitoraggio di tutte le componenti ambientali relative ad un'installazione IPPC;

- l'ARPAS, con nota prot. n. 24377 del 09/07/2018, ha confermato che i piezometri 640, 605 e 639 non sono disponibili al campionamento di esterni e ha comunicato di ritenere al momento che i campionamenti delle acque sotterranee debbano essere limitati al PZ2.

PRESO ATTO del parere ARPAS prot. n. 28756 del 09/08/2018 sull' adeguamento del PMC, trasmesso al CIP con nota prot. n. 255/2018, nel quale l'Agenzia:

- ha accertato il recepimento delle richieste di cui alla nota della Provincia prot. n. 8711/2018;
- ha evidenziato la necessità di integrazioni del paragrafo "Suolo", secondo le richieste formulate dalla Provincia con prot. n. 12045 del 18/07/2018, e della Tabella 1.2.1 "Controllo Rifiuti prodotti";
- ha richiesto *"che il Gestore adotti una specifica Procedura per ciascun codice CER e che il riferimento ad essa sia riportato nel PMC"*. Tale procedura adottata dal gestore l'Agenzia si riserva di valutarla in sede di ispezione o di report annuale.
- ha richiesto, relativamente ai punti di punti di campionamento, che il gestore (CIP) provveda, prima dell'attivazione di uno degli ingressi per i quali l'autorizzazione prevede il controllo, all'integrazione del PMC con le relative tabelle;
- ha ritenuto il PMC approvabile con le integrazioni rappresentate nel parere medesimo e su richiamate;

CONSIDERATO CHE:

- la Provincia, con nota prot. n. 14596 del 13/09/2018, ha inoltrato al CIP le valutazioni dell'ARPAS, di cui alla nota prot. n. 28756/2018, per il recepimento delle stesse nel PMC, da ripresentare entro 30 giorni per l'approvazione;
- il CIP, con nota prot. n. 406 del 19/09/2018, ha chiesto, relativamente ai parametri relativi al controllo della matrice suolo nel PMC, di poter inserire, al posto dei parametri di cui all'allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, quelli di cui al Piano di Caratterizzazione già approvato nell'ambito del procedimento di Bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 nella conferenza di servizi del 15/12/2016;
- la Provincia, con la nota prot. n. 15595 del 03/10/2018, ha confermato, fatte salve diverse valutazioni da parte di ARPAS, la necessità di inserire anche nel PMC tutti i parametri di cui all'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, ad esclusione dei fitofarmaci, richiedendo di trasmettere entro 10 giorni l'adeguamento al PMC, che dovrà essere ulteriormente integrato allorquando, con l'attuazione del Piano di Caratterizzazione relativo al procedimento di bonifica del sito del depuratore, saranno realizzati i nuovi piezometri.
- il CIP, con nota prot. n. 447 del 12/10/2018, ha trasmesso il PMC adeguato in ottemperanza alle

valutazioni tecniche di ARPAS.

VERIFICATO che la versione del PMC presentata con nota prot. n. 447/2018 ha recepito le osservazioni riportate nella relazione tecnica dell'ARPAS di cui alla nota prot. n. 28756/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

RITENUTO per i motivi su esposti di procedere

- a formale e definitiva approvazione del PMC per fare parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015;
- all'integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015, stabilendo i limiti di emissione in atmosfera;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che sostituisce integralmente il PMC di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015.
2. **DI INTEGRARE** la Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015, di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per la gestione dell'impianto di depurazione di Ottana, codice IPPC 6.11, con l'approvazione dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente punto 1;
3. **DI INTEGRARE** altresì il quadro prescrittivo dell'AIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 07/07/2015, § C.4, Allegato 1 con l'inserimento del p.to 1. bis come di seguito:

1.bis Il gestore dovrà rispettare i limiti di emissione riportati nella tabella:

Punto di emissione	Inquinante	U.M.	Valore limite
Locale disidratazione fanghi	COT	mg/Nm ³	50
Area ispessimento	Composti solforati (espressi come H ₂ S)	mg/Nm ³	5
Area ispessimento	Composti azotati (espressi come NH ₃)	mg/Nm ³	5
Area ispessimento	Odorigene	OU _e /m ³	300
Area stoccaggio fanghi disidratati	Composti solforati (espressi come H ₂ S)	mg/Nm ³	5
Area stoccaggio fanghi disidratati	Composti azotati (espressi come NH ₃)	mg/Nm ³	5
Area stoccaggio fanghi disidratati	Odorigene	OU _e /m ³	300

4. DI DISPORRE CHE:

- Il gestore prima dell'attivazione di uno degli ingressi delle acque reflue, diversi dall'attuale punto di controllo PCBA, dovrà provvedere all'integrazione del PMC con le relative tabelle comunicandole ad ARPAS e Provincia;
 - Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare dovrà rispettare le modalità e la frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006.
 - Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 58 del 06/03/2017. La proposta di calcolo degli oneri di controllo dovrà essere elaborata dal gestore utilizzando il foglio di calcolo presente nel sito web dell'ARPAS, e dovrà essere formalmente trasmessa alla Provincia e all'ARPAS (Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento di competenza) per la sua validazione. A validazione avvenuta, la quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, la tariffa relativa ai controlli, validata secondo la procedura sopra esposta, dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.
5. **DI DEMANDARE** ad ARPAS la valutazione della *Procedura per l'attribuzione delle classi di pericolo dei rifiuti pericolosi per ciascun codice CER* adottata dal gestore nell'ambito del PMC, entro e non oltre la prima ispezione AIA utile, secondo la riserva formulata dall'ARPAS nel parere prot. n. 28756/2018;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale del sito istituzionale;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 6 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

COPIA del presente provvedimento verrà trasmessa al Gestore, alla RAS-Assessorato alla Difesa dell'Ambiente, al Comune di Ottana, all'ARPAS.

Gruppo di Lavoro AIA: L- Medde; A.M. Soru

Scarichi: S. Piras

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 07/12/2018

L'OPERATORE INCARICATO